

VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI: LA VIA E LA VAS

Dott. Giovanni Santangelo

Venezia, 9 aprile 2009

La Via e la Vas sono processi di valutazione

- Preventiva e
- Sistemática

degli effetti sull'ambiente che possono derivare da attività di trasformazione del territorio, previste in atti:

- di programmazione o pianificazione o
- di progettazione

Nelle direttive si utilizza una nozione vasta di **ambiente** quale

- sistema complesso di
- risorse naturali ed umane e
- della loro interazione

cui si affianca la nozione di “**condizioni di vita**” dell’uomo e delle altre specie viventi

- Il processo di trasformazione del territorio vede, di norma, una pluralità di momenti decisionali che portano il decisore pubblico a stabilire:
 - Se realizzare le trasformazioni
 - Dove realizzarle
 - con quali caratteristiche

- **La Vas** attiene alla valutazione degli effetti ambientali che è prevedibile conseguiranno dalla attuazione delle previsioni dei piani e programmi
- **La Via** attiene alla valutazione dei probabili effetti di uno specifico progetto

COME NASCE L'IDEA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ?

- La valutazione ambientale nasce come “correttivo della miopia del mercato”
- cioè come attività conoscitiva, per risolvere un problema delle discipline economiche
- Per fornire al decisore (politico) una adeguata informazione anche degli effetti dell'attività umana sul mondo esterno

Essa fornisce elementi conoscitivi circa gli effetti negativi, i costi esterni,

le (c.d. ESTERNALITA')

- anche di lungo periodo
- spesso non valutabili dal punto di vista monetario (finanziario)

non percepiti dai tradizionali strumenti di valutazione economica (es. analisi costi-benefici)

Successivamente,

- La consapevolezza che questi costi esterni possono diventare **fattori di distorsione del mercato** e
- La crescita della **sensibilità verso le tematiche della sostenibilità ambientale**, e per un modello di sviluppo economico e sociale sostenibile

ha portato ad introdurre negli ordinamenti giuridici la VIA

come procedimento di autorizzazione richiesto per la realizzazione di opere pubbliche e impianti produttivi aventi significative interazioni con l'ambiente

(es. USA '69, UK '72, Raccomandazione OCSE'74, FR-IR-D '76,)

DEFINIZIONE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il principio dello sviluppo sostenibile si basa sulla considerazione che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future (art. 3-quater D.Lgs n. 152/06)

“Impatto ambientale”: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta o indiretta, a breve e a lungo termine, permanente o temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa, dell’ambiente inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, **paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici**, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti. (art. 5 DLgs 4/08)

La VIA viene recepita
nell'ordinamento comunitario con la
DIRETTIVA CEE 85/337/CEE

Modificata ed integrata dalla
DIRETTIVA 97/11/CEE

LE FINALITA' DELLA DIRETTIVA CEE 85/337

- proteggere la **salute** umana,
- contribuire, con un migliore ambiente, alla **qualità della vita**
- e contribuire al **mantenimento della varietà delle specie** della capacità di riproduzione dell'eco-sistema

Quanto ai progetti da sottoporre a VIA la direttiva prevede due allegati:

- A. All. I: Progetti (Opere o impianti) aventi significativi impatti sull'ambiente da sottoporre necessariamente a VIA

- B. All. II: progetti da sottoporre a VIA:
 - B.1 o per valutazione discrezionale del legislatore
 - B.2 o previa valutazione caso per caso

- In Italia registriamo una vicenda ingloriosa, di recepimento provvisorio e parziale, a partire dal 1986 e che si è trascinata fino al 2008, con l'approvazione del D. Lgs. n. 4/08 che riscrive la seconda parte del c.d. codice dell'ambiente D. Lgs. n. 152/06, rendendolo finalmente conforme alle direttive comunitarie.

PRINCIPI GENERALI DELLA VIA

1. La Via è **autorizzazione preventiva ed espressa** da acquisire **prima della autorizzazione finale** alla realizzazione di ogni singolo progetto
2. Essa ha come obiettivo la **“prevenzione” degli impatti ambientali**, distinguendosi in ciò dagli approcci tradizionali (di **“command and control”**) che mirano, attraverso norme e controlli amministrativi, alla riduzione di elementi **“inquinanti”** del territorio e dell’ambiente.

3. Essa si fonda su un SIA che individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti del progetto:

- **sull'uomo, la fauna e la flora**
- **sul suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio**
- **sull'interazione** tra tali fattori
- **sui beni materiali e sul patrimonio culturale**

Il Sia deve contenere la descrizione:

- del **progetto**
- delle **principali alternative**
- delle **componenti ambientali** soggette ad impatto e degli effetti rilevanti prevedibili
- delle **misure** per evitare, ridurre o compensare i danni

Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale

Definisce i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) suddividendoli in

- Quadro di riferimento programmatico
- Quadro di riferimento progettuale
- Quadro di riferimento ambientale

Individua i componenti e i fattori ambientali (Allegato I)

Ai sensi del DLgs 4/08 tale decreto rimane in vigore transitoriamente fino all'emanazione di nuove direttive.

4. Il procedimento di autorizzazione di VIA per assicurare:

- trasparenza dell'iter decisionale e
- completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione

è caratterizzato dall'**informazione** e dalla **partecipazione** ai processi decisionali, attraverso strumenti e procedimenti formalizzati :

- delle altre autorità ambientali
- dei cittadini

A tal riguardo è importante richiamare la **Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (Convenzione di Aarhus, 1998)**, ove si stabilisce :

- che ogni persona fisica e giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza, nazionalità o residenza, ha diritto di accesso all'informazione ambientale posseduta o prodotta da una pubblica autorità
- Ogni informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico e pubblicata
- La scadenza di 1 mese entro cui l'informazione richiesta deve essere fornita e i casi per i quali la stessa può essere rifiutata

5. il coordinamento e la semplificazione delle procedure amministrative in campo ambientale.

Infatti la procedura di V.I.A., per il suo approccio integrato, richiede una valutazione complessiva degli effetti del progetto e favorisce la razionalizzazione dei processi decisionali, spingendo per la riconduzione ad unità delle funzioni autorizzative settoriali conferite dalla legge a soggetti o organismi diversi.

Infatti la novità più rilevante della **procedura di VIA**, come disciplinata dal **D.Lgs. 152/06 (modificato dal D. Lgs. 4/08)** è certamente rappresentata dalla previsione che essa **sostituisce o coordina tutti i provvedimenti autorizzativi in materia ambientale.**

Viene così esteso a tutto il paese e generalizzato il modello procedimentale di semplificazione ed integrazione previsto finora in alcune Regioni.

Per es. la L.R. dell'Emilia-romagna, la n. 9/99 (modificata dalla L.R. 35/2000) stabilisce che la procedura Via costituisce:

1. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico:

il procedimento unico per acquisire

- **tutte le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati richiesti per la realizzazione dell'intervento,**
- **la variante localizzativa dell'opera, con**
- **la relativa apposizione** del vincolo espropriativo e
- La dichiarazione di pubblica utilità
- Il titolo abilitativo edilizio
- l'autorizzazione paesaggistica

2. Per i restanti progetti (in gen. impianti produttivi privati):

Tutte le autorizzazioni in campo ambientale

di Valutazione di Impatto Ambientale si svolge a tale scopo mediante **Conferenza di servizi**, per consentire l'esame congiunto del progetto da parte di tutte le autorità ambientali e per raccogliere i relativi atti di assenso

Le principali fasi del procedimento previste dalla **lr 9/99** e dal **dlgs 4/08**

a. “ Procedura di **screening**”

cioè la decisione preliminare se le caratteristiche del progetto (per le sue dimensioni, la sua localizzazione, ecc.) possono produrre un impatto ambientale significativo (Artt. 9 e 10 della LR 9/99 e art. 20 del DLgs 4/08).

b. “ Procedura di **scoping**”

cioè la fase, relativa ai progetti sottoposti a VIA, avente lo scopo di identificare i tematismi che devono essere considerati nel S.I.A. e gli elaborati progettuali a ciò necessari (Art. 12 della LR 9/99 e art. 21 del DLgs 4/08),

C. “Procedura di VIA”

cioè la procedura che, attraverso:

- la **pubblicazione**, la **consultazione** delle associazioni e dei soggetti interessati,
- l'**istruttoria tecnica** sull'impatto ambientale del progetto, mediante **Conferenza di Servizi**, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente,
- Si conclude con l'emanazione del **giudizio di compatibilità ambientale** e la **raccolte delle autorizzazioni ambientali** necessarie alla realizzazione del progetto. (da art. 13 a 18 della **LR 9/99** e art. da 23 a 27 del **DLgs 4/08**).

d. “Il Monitoraggio”

cioè la fase di controllo e verifica:

- degli (effettivi) impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate e
 - della ottemperanza delle prescrizioni espresse
-
- Per individuare tempestivamente eventuali **impatti negativi non previsti e**
 - Consentire all'autorità competente di adottare le opportune **misure correttive** (Art. 10, comma 1, lett. b) ed Art. 17, comma 5, della LR 9/99 e art. 28 del DLgs 4/08).

LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

La procedura di Via è caratterizzata dalla convocazione di una **Conferenza di servizi**:

- per **effettuare l'istruttoria tecnica** sull'impatto ambientale del progetto in collaborazione con le altre amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente e
- per **acquisire le autorizzazioni** e gli altri atti di assenso comunque denominati richiesti (Artt. 14 e 18)

LA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dalla **Legge 241/1990**. I lavori della Conferenza di servizi si articolano in due momenti:

- una **fase istruttoria** preposta all'esame congiunto tra gli enti partecipanti, in contraddittorio con il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale (SIA) che produce l'elaborazione del "Rapporto sull'Impatto Ambientale"
- una **fase decisoria** nella quale si condivide il "Rapporto sull'Impatto Ambientale" e si acquisiscono gli atti autorizzativi relativi al progetto.

LA PROCEDURA DI VIA

durata totale del procedimento è di **150 giorni** (al netto di eventuali interruzioni per richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti):

- **Richiesta** da parte del proponente dell'attivazione della VIA
- **Verifica di completezza** degli elaborati presentati da parte dell'autorità competente (30 gg)
- **Pubblicazione sul BUR** (a carico dell'autorità competente) e su un **quotidiano** (a carico del proponente) **dell'avviso di deposito presso Regione, Provincia e Comuni interessati**
- **Pubblicazione** degli elaborati sul **web** dell'autorità competente

- 60 giorni di tempo per presentare **osservazioni**
- possibilità di convocare un **contraddittorio pubblico** tra **il proponente e coloro che hanno presentato osservazioni**
- Indizione **Conferenza di Servizi** (CdS) da parte dell'autorità competente in cui sono convocate tutte le amministrazioni che devono rilasciare autorizzazioni all'interno della procedura di VIA
- **Richiesta di integrazioni** da parte della CdS al proponente
- Una volta pervenute le integrazioni effettuazione di altre **sedute istruttorie** della CdS e definizione dei contenuti del **rapporto ambientale** (entro 60 gg + 60 gg di proroga), che conterrà:
 - il resoconto del procedimento,
 - una sintesi del SIA,
 - le valutazioni e le prescrizioni effettuate dalla conferenza,
 - la sintesi delle osservazioni pervenute e le deduzioni del proponente e della CdS
 - la proposta di decisione finale motivata

- **Approvazione del rapporto ambientale** con firma dei partecipanti nella seduta conclusiva della CdS
- **approvazione del rapporto** da parte della **Giunta** regionale con proprio **atto deliberativo**
- **Il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla delibera**

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEI PIANI URBANISTICI

1. FINALITÀ E NATURA DELLA VAS

- La VAS non esprime una valutazione sui contenuti dei P/P (per la VIA si dice invece che “ individua, descrive e valuta... gli impatti...”)
- ma ha la finalità di
 - contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione dei P/P, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 1, Diret.).

- La VAS “è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” (art. 11, c. 3, D.Lgs. N. 152 del 2006)

La Direttiva 42/2001/CE ha carattere

PROCEDURALE,

per “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente”:

- non stabilisce prestazioni e limiti da rispettare,
- ma definisce le regole e gli adempimenti necessari per svolgere detta valutazione preventiva ambientale

- L'effetto di ciò è che costringe ad una **revisione procedurale** anche le numerose leggi regionali **sul governo del territorio** che prevedono una valutazione ambientale delle previsioni di piano ma non soddisfano in toto quanto richiesto in termini di adempimenti e fasi procedurali

Inoltre

La VAS non si applica ai soli strumenti urbanistico territoriali e settoriali ad essi omogenei (PIAE/P.Bacino, P.Rifiuti, P. Commercio)

○ anche ai programmi

○ anche ai piani di altri settori

Vera innovazione perché spesso con procedure che non prevedono la concertazione/consultazione del pubblico

Il decreto di recepimento ha aggravato tale problema avendo previsto la necessaria individuazione di

una autorità competente che:

- Concorre alla istruttoria finalizzata alla valutazione
- Assume gli atti finali delle procedure di valutazione

Secondo criteri di **terzietà** e con una specifica **competenza ambientale**

PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE:

- princ. di integrazione (art.4, comma 2 della Dir)
- Princ. di non duplicazione della valutazione (art. 4, comma 3 della Dir.)

Il principio di integrazione è rafforzato dal D.
Lgs. N. 152/06 secondo cui:

*“La VAS costituisce... **parte integrante** del
procedimento di adozione e approvazione
dei p/p” (art. 11, comma 5 , del D.Lgs.)*

Il principio di non duplicazione delle valutazioni

affermato dal D.Lgs. in termini molto generici ed attuato per aspetti limitati:

- All'art. 11, c. 4 il principio: la Vas viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed **evitare duplicazioni nelle valutazioni.**

Dunque: la valutazione deve essere svolta per i diversi piani, ma evitando (nel merito) di rinnovare valutazioni.

- Art. 13, c.4, **Il rapporto ambientale può utilizzare**, “se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”
- Art. 10, c.5, **nella redazione del SIA si posso utilizzare informazioni ed analisi del rapporto ambientale e sempre nella redazione e nella valutazione dei progetti [Via] vanno “tenute in considerazione”** la documentazione e le conclusioni della VAS

L’accento è posto sulla tematica della **documentazione necessaria** e dell’**obbligo di motivazione** se si va in difformità

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE PROFILI PROCEDURALI

Principio di semplificazione, da svilupparsi ad opera delle amministrazioni precedenti (o meglio, per legge regionale):

- Le forme di deposito, pubblicità e partecipazione già previste per il P/P sono coordinate con gli adempimenti VAS per evitare duplicazioni. (art. 14, c.4)

2. P/P SOTTOPOSTI A VAS O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'art. 6, commi 2, 3, 3-bis e 4, individua:

- a) i piani e programmi che sono comunque soggetti a VAS;
- b) quelli per i quali occorre valutare preventivamente se possono comportare detti effetti significativi sull'ambiente;
- c) **I piani e programmi comunque esclusi dalla VAS.**

A) LA VAS È SEMPRE RICHIESTA:

- **a.1.** per tutti i piani e programmi, per la valutazione e gestione della “**qualità dell’aria [ambiente]**” e per i settori ***agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli***”, qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale e screening in base alla normativa vigente (All. II, III e IV);

- a.2. per i piani che ineriscano agli ambiti territoriali facenti parte della **rete natura 2000** di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Aree SIC e ZPS);

- a.3. **le modifiche** ai P/P di cui alle lettera a.1. e a.2. (ad esclusione delle modifiche minori e sottoposte a verifica di assoggettabilità)

B) P/P SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

- le seguenti tipologie di piani e programmi sono sottoposte a VAS solo ad esito di una preventiva valutazione se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente:
 - **b.1.** i piani e programmi di cui alle lettere a.1 e a.2 che determinano **l'uso di piccole aree a livello locale;**
 - **b.2.** le **modifiche minori** ai piani e programmi di cui alle lettere a.1 e a.2;
 - **b.3.** i piani e programmi diversi da quelli previsti alle lettere a.1 e a.2, qualora contengano la definizione del quadro di riferimento per **l'autorizzazione di progetti**

4. P/P ESCLUSI

- Art. 6 c.4, del Decreto precisa che sono comunque esclusi dalla VAS:
 - i piani e programmi che siano destinati esclusivamente a scopi di **difesa nazionale**, caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
 - i piani e programmi **finanziari e di bilancio**;
 - i piani di **protezione civile** in caso di pericolo per l'incolumità pubblica

4. P/P ESCLUSI (II)

In sintesi,

limitati casi di esclusione dalla VAS per categorie predefinite dalla legge, e

necessità di verifica caso per caso se il piano presenta significativi effetti sull'ambiente (attraverso la verifica di assoggettabilità)

COMPETENZA SULLA PROCEDURA DI VAS

Il decreto risolve il riparto Stato - Autonomie territoriali

In particolare l'art. 7 prevede che: "*Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello stato*"

Si dice poco circa **il riparto tra Regione ed enti locali**,
rinviando di fatto a quanto disposto dalla legge regionale:

- Da cui la **necessità della L.R. n. 9 del 2008**

Al comma 6 si detta solo un **criterio di massima** per detto riparto:
è competente la PA “con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale, individuata” dalle disposizioni
legislative regionali.

PROCEDURA DI VAS

1. rapporto ambientale
2. scoping
3. avvio del procedimento e consultazioni
4. osservazioni
5. valutazione delle risultanze istruttorie ed emissione del parere motivato
6. revisione del p/p e decisione finale
7. dichiarazione di sintesi
8. pubblicità della decisione finale
9. monitoraggio

VINCOLATIVITÀ DEL PARERE MOTIVATO

Le indicazioni letterali sono contrastanti:

- Ai sensi dell'art. 15, c.2, **l'adeguamento del P/P** al parere parrebbe **attività dovuta** (“provvede, ove necessario, alla revisione...”)
- Ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) **sembrerebbe di no** visto che **nella dichiarazione di sintesi si vede illustrare** “in che modo le considerazioni ambientali **sono state integrate** nel P/P e come **si è tenuto conto** del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni e **delle ragioni per le quali è stato scelto**... tra le possibili alternative.

Dunque un onere argomentativo e non una dimostrazione di conformità-coerenza.

NON PERENTORIETA' DEI TEMPI DI ESPRESSIONE DEL PARERE

- **Il termine per esprimere il parere motivato (90GG)** è anche esso **ordinatorio** e non sono previsti rimedi né interventi sostitutivi.
- Non è indicato **con quale atto** debba essere espresso il giudizio di compatibilità ambientale né l'**organo** chiamato ad emetterlo. Si ritiene pertanto che l'individuazione del provvedimento e dell'organo che lo deve assumere sia rimessa all'autorità competente, secondo il proprio Statuto

9. MONITORAGGIO

- Da effettuarsi **“avvalendosi” delle agenzie ambientali**, per:
 1. Il Controllo degli impatti
 2. La Verifica del raggiungimento degli obiettivi
 3. L’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e l’adozione di misure correttive
- Individuazione di un **responsabile** e delle **relative risorse**
- **Informazione nei siti web**
- **Utilizzazione** per le revisioni dei P/P e per il relativo quadro conoscitivo.

RELAZIONE TRA VAS E VIA

Rapporto debole tra VAS e VIA: non vi è alcuna semplificazione né alcun vincolo

- Nella redazione del progetto e nella fase della sua valutazione **sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS** (art. 10, c.5)
- Si ammette anzi esplicitamente che **la VIA può avere esito negativo ovvero contenere valutazioni contrastanti** su elementi già considerati dalla VAS purché adeguatamente motivata (art 19, c.2)

MANCATO SVOLGIMENTO DELLA VAS

- La mancata effettuazione della **VAS** del P/P, nei casi in cui la stessa sia prescritta, comporta **l'annullabilità del provvedimento di approvazione, per violazione di legge** (art. 11, comma 5).

EFFETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN EMILIA-ROMAGNA

La L.R. n. 20 del 2000

- non si limita a richiedere che nella predisposizione e approvazione dei piani **si tenga conto delle considerazioni ambientali**
- **la sostenibilità** ambientale delle previsioni diventa **una degli obiettivi primari della pianificazione.**

Si può parlare di un vero e proprio “Processo di pianificazione sostenibile”:

si richiede il potenziamento degli elementi conoscitivi
e valutativi del territorio come:

- presupposto per la corretta pianificazione
- unico requisito generale di riequilibrio della discrezionalità delle scelte urbanistiche.

Pianificare vuol dire:

- **conoscere** il territorio,
- elaborare le nuove previsioni di piano **previa valutazione** dei probabili effetti delle stesse,
- **monitorare** l'attuazione del piano, per riscontrare gli effetti reali che la stessa produce (attraverso appositi indicatori), in vista della revisione del piano stesso.

- Tutto ciò non come una mera descrizione dei processi, ma attraverso:

○ appositi elaborati, che sono contenuti essenziali del piano:

- quadro conoscitivo
- Valsat

○ precisi obblighi di motivazione delle previsioni:

- Obbligo di motivazione delle scelte fondamentali del piano e
- dimostrazione della coerenza delle stesse con le caratteristiche del territorio

- **Processo logico della Valsat: essa,**
 - muovendo dal quadro conoscitivo,
 - individua e valuta i probabili effetti dell'attuazione delle previsioni di piano,
 - tenendo conto delle possibili alternative, e
 - verifica se tali effetti sono compatibili, in termini di:
 - osservanza della disciplina vigente (norme e piani sovraordinati) e
 - coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale fissati dallo stesso piano
 - rispondenza a canoni di sostenibilità ambientale

Nella L.R. n. 20 del 2000 notiamo dunque:

- **Maggiore attenzione per gli aspetti sostanziali (che erano la grande innovazione che si voleva introdurre)**
- **Minore cura per quelli procedurali che a quel momento non erano stati definiti (lo sono stati con i Decreti di recepimento)**

A seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 4 del 2008, (cioè di una classica disciplina settoriale di dettaglio procedurale ne è risultato:

- **Un'ampia coerenza per i piani generali**
- **Una carenza per i piani attuativi, le cui procedure semplificate non soddisfano tutti i requisiti minimi**

a) la necessaria **partecipazione**:

- del' autorità competente
- **dei soggetti competenti in materia ambientale**

b) **l'individuabilità del giudizio ambientale**

c) **La dimostrazione che si è tenuto conto della valutazione nel piano approvato**

LA L.R. N. 9 DEL 2008

Assunta primariamente per

Individuare l'autorità competente per la VAS (per colmare il vuoto normativo nel d.lgs. n. 4/08)

Si è spostata sugli aspetti più delicati:

- **Validare il documento di VALSAT**
- **Riconoscere necessario e sufficiente integrare gli adempimenti procedurali richiesti dal Decreto**

A. Integrazione delle competenze: l'autorità competente

La scelta della L.R. 9/1998 è l'unica realmente coerente con la L.R. 20/2000:

- La stessa autorità che svolge compiti “tutori” sui piani**

VANTAGGI:

- Evidente semplificazione, non avendosi un nuovo soggetto che interviene**
- Coerenza tra le valutazioni VAS e quelle urbanistico ambientali tradizionali, i cui confini non sono netti**

B. Integrazione provvedimento

La valutazione ambientale è espressa con lo stesso atto con il quale detta autorità già si esprime sul Piano

§ **Atto finale o atto precedente?**

Argomenti a favore dell'atto finale:

- **La lettera del D.Lgs /2008**
- **L'esigenza di economia dell'azione amministrativa (evitare di dover ripetere la valutazione al mutare del Piano)**

C. Integrazione delle istruttorie

**Espressa previsione L.R. 9/08 (art. 1, comma):
della partecipazione dei funzionari del settore
ambientale, in affiancamento a quelli della
pianificazione e urbanistica**

D. Integrazione dei tempi di decisione

- La valutazione va espressa nei tempi previsti per l'esame urbanistico

SALVO

necessità di completezza degli adempimenti:

- interruzione dei termini se il piano non è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale
- Termini che decorrono dal ricevimento delle osservazioni se ci si esprime sull'adottato

QUALI CARENZE DELLA L.R. 20 VANNO INTEGRATE

Per i piani generali (PTCP – P. settoriali – PSC e varianti)

- Individuabilità parere motivato
- Individuabilità dichiarazione di sintesi
- Invio all'autorità competente:
 - delle osservazioni dei privati e
 - dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale

Per i piani attuativi (POC, PUA)

- Consultazione autorità ambientali e acquisizione dei relativi contributi
- Espressione verifica di assoggettabilità

Per tutti i piani

- **Pubblicazione, anche attraverso i siti web:**
 - a) della verifica di assoggettibilità**
 - b) del parere motivato**
 - c) dichiarazione di sintesi**
 - d) misure per il monitoraggio**

assolto con il deposito del Piano approvato con allegati gli elaborati a) o b), c) e d)

PIANI E VARIANTI ESENTATI DALLA VALUTAZIONE

Strumenti o varianti che, per definizione, non possono comportare effetti significativi sull'ambiente:

- **Criterio oggettivo:** piani che non presentano scelte discrezionali
- **Criterio soggettivo/valutativo:** piani attuativi che sono considerati privi di discrezionalità dall'autorità competente

In via esemplificativa:

 **Criterio oggettivo:**

- **Rettifiche di errori materiali**
- **modifiche perimetrazioni (no dimensionamento e localizzazione)**
- **aspetti edilizi e costruttivi**
- **recepimento localizzazione di piani sovraordinati, già valutati**
- **reiterazione dei vincoli espropriativi, per piani già valutati**

In via esemplificativa:

○ **Criterio soggettivo:**

- **l'autorità ambientale valuta che**
- **in sede attuativa (PUA)**
- **ricorre un caso di non discrezionalità, in quanto**
- **tutti gli aspetti significativi della disciplina urbanistica sono già stati definiti e valutati nel piano da attuare (POC) per gli aspetti esemplificati**